

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARTIRANO (CZ) PRESSO IL COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO (CZ), AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 e s. m. i.

L'anno DUEMILAVENTI addì del mese di, in MARTIRANO , nella sede comunale,

TRA

il Comune di MARTIRANO(CZ), di seguito "ente di provenienza", rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico Dipendente Geom. Brasilino MARINO nato/a a _____ il _____ C.F. _____, Cat. C4 , titolare di P.O.il quale interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di MARTIRANO, Partita IVA : 00366940799, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, giusta legittimazione discendente dal decreto sindacale n. 2 del 31/03/2018;

E

il Comune di MARTIRANO LOMBARDO (CZ), di seguito "ente utilizzatore", rappresentato da rappresentato dal Dott.PUCCI Franco Rosario nato a **Martirano Lombardo** in provincia di (CZ) il **04/10/1961** con codice fiscale **PCC FNC 61R04 E991A** residente in Martirano Lombardo provincia di (CZ) in via **F.Berardelli** legale rappresentante dell'ente **Comune di Martirano Lombardo codice fiscale (Ente) 00297640799** , con sede legale in **Martirano Lombardo , Piazza Papa Giovanni XXIII°, n 1, Sindaco pro.tempore e Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva** il quale interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Martirano Lombardo ;

PREMESSO CHE:

L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che "I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

con parere del Consiglio di Stato sez. I n.214/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;

con delibera G.C. n. 76 del 28/11/2019 ad oggetto: "Convenzione con il Comune di Martirano Lombardo per l'utilizzo fuori dall'orario di servizio del dipendente comunale Sig. Pugliano Palmino Annunziato per mesi uno, ai sensi dell'art. 1 – comma 557 – Legge n. 311/2004. Approvazione schema" si autorizzava il dipendente comunale Sig. Pugliano Palmino Annunziato a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Martirano Lombardo fuori dal normale orario di servizio per il periodo dal 30/11/2019 al 31/12/2019, per n. 12 ore settimanali;

il Comune di Martirano Lombardo (CZ) in data 02/01/2020 ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare per il periodo dal 03/01/2020 fino al 31/12/2020, per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a n. 12 ore settimanali, il dipendente in servizio a tempo

indeterminato del Comune di Martirano, Sig. PUGLIANO Palmino Annunziato nato a Martirano (CZ) il 28/11/1962 ivi residente in via Porticella , CF. PLG PMN 62S28 E990O, Cat. B Posizione economica B1 Profilo professionale :operatore Polifunzionale ;
il Comune di Martirano con deliberazione di G.C. n. 08 del 30/01/2020 autorizzava l'utilizzo del suindicato dipendente per il periodo 03.01.2020 – 31.12.2020, salvo proroga .
il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

– Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo a tempo determinato e parziale del dipendente, da parte dell'Ente utilizzatore, Comune di Martirano Lombardo del dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Martirano, ente di provenienza, Sig. PUGLIANO Palmino Annunziato in qualità di operatore polifunzionale, Categoria B1, per lo svolgimento delle funzioni, , di supporto e manutenzione degli impianti elettrici ricadenti sul territorio dell'ente utilizzatore.

ART. 2

– Decorrenza e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data del 03/01/2020 e termina il 31/12/2020. Essa potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione, prima della scadenza naturale del presente atto convenzionale , previo del consenso del dipendente.

ART. 3

– Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4

– Utilizzo del dipendente

L'ente di provenienza autorizza quindi l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro di n. 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 26 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

ART. 5

– Orario di lavoro

L'utilizzo del dipendente sarà effettuato, per un massimo di n. 12 ore settimanali.

L' articolazione dell'orario di lavoro è da considerare flessibile e sarà determinato, in relazione alle esigenze di servizio delle Amministrazioni, con atto scritto d'intesa tra i rispettivi uffici tecnici, previo assenso del lavoratore interessato da comunicare al Responsabili del servizio personale.

Le prestazioni lavorative rese al Comune di Martirano Lombardo non dovranno interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Martirano.

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'ente di provenienza.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6

– Esercizio delle funzioni

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso il Comune di Martirano Lombardo.

ART. 7

– Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al Comune di Martirano a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa al Comune di Martirano e per conoscenza al Comune di Martirano Lombardo, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni.

Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8

– Trattamento economico

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un

massimo di n. 12 ore settimanali e curerà i conseguenti rapporti con gli enti previdenziali ed assistenza.

Il Comune di Martirano Lombardo provvederà altresì a corrispondere al dipendente un rimborso spese, calcolato applicando 1/5 del costo carburante (calcolato sulla base di una media del valore del carburante) per ogni chilometro percorso, tenuto conto della distanza chilometrica tra i Comuni di Martirano e Martirano Lombardo .

ART. 9

– Scioglimento

La convenzione si scioglie in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti con cui verrà definita la data concordata di scioglimento;

recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni; gli effetti dello scioglimento decorrono dal 31° giorno dalla comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso, esecutiva;

volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente, supportata da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicata ad entrambe le Amministrazioni Comunali.

ART. 10

– Clausole finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE
DI MARTIRANO

PER IL COMUNE
DI MARTIRANO LOMBARDO
